

a) sono inseriti i seguenti codici gestionali:

Piano dei conti DM 25/11/2021	CODICE GESTIONALE SIOPE	DESCRIZIONE
U.1.09.99.07.000		Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.07.001	U.1.09.99.07.001	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.07.000		Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.07.001	U.2.05.04.07.001	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso

b) sono modificate le descrizioni dei seguenti codici gestionali:

Piano dei conti DM 25/11/2021	CODICE GESTIONALE SIOPE	DESCRIZIONE
E.3.05.99.02.000		Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)
E.3.05.99.02.001	E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

2. Le Autorità amministrative indipendenti regolarizzano gli incassi e pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2022 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2022

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

22A03974

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 13 maggio 2022.

Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada»;



Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive numeri 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva n. 2007/46/CE;

Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e loro installazione (di seguito regolamento UNECE n. 110);

Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che detta le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attività di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata;

Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale del 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 dicembre 2019, in recepimento della rettifica alla direttiva n. 2014/47/UE della Commissione, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione»;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il comma 2, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che all'art. 1 comma «c-*bis*» modifica il decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo, all'art. 80, il comma 17-*bis*, secondo il quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»;

Considerato che consolidate evidenze nel settore della riqualificazione delle bombole, approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 per il contenimento di metano a bordo dei veicoli, dimostrano che gli scarti alla prima riqualificazione derivano esclusivamente da danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva;

Tenuto conto del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 14, il quale, attuando le disposizioni di cui alla direttiva n. 2014/45/UE, stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e dell'ambiente;

Preso atto della necessità, ai sensi del citato art. 1 comma «c-*bis*» del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, di semplificare l'attività di riqualificazione delle bombole, destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110;

Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei relativi controlli di riqualificazione;

Ritenuto necessario emendare le disposizioni del decreto 3 marzo 2022, prot. n. 46, il quale viene integralmente sostituito dal presente decreto;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Autorità competente: Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anche solo «Direzione generale per la motorizzazione», del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

2. Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito SFBM): soggetto sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998.

3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle bombole di metano.

4. Campo di applicazione: serbatoi per il contenimento di metano approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati su veicoli per la loro propulsione.

Art. 2.

Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110

1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 è eseguita con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate.

2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, così come riportato in Allegato 1.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, così come riportato nell'Allegato 2.

4. La vita utile delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 è quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non può eccedere i venti anni.

5. Non è ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione.

6. Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.

7. I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie di detti serbatoi in posizione visibile, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.

8. Se il veicolo su cui è installato il serbatoio per il contenimento del metano è coinvolto in un incidente «grave», così come definito nell'Allegato 4, l'officina che interviene nella riparazione del danno ha l'obbligo di sottoporre a verifica di integrità il serbatoio stesso. Tale verifica dovrà essere eseguita da personale qualificato così come definito nell'Allegato 3 al presente decreto. A seguito dell'avvenuta verifica, qualora l'esito della stessa sia positivo, verrà rilasciata dall'officina una dichiarazione di integrità dell'impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovrà essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. La riqualificazione delle bombole con capacità non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva n. 2010/35/UE (bombole TPED ovvero *transportable pressure equipment direct*) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bombole marchiate DGM: Direzione generale per la motorizzazione) installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, è realizzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n. 110, che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469 relativamente ai requisiti dei connettori ai serbatoi per CNG, si dispone che, in occasione della prima riqualificazione utile dei serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non conformi al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025 sarà comunque vietato l'uso di adattatori di carico del metano.



3. Ogni modifica o integrazione agli allegati del presente provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'art. 62-*bis*, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sarà adottata con decreto dell'autorità competente.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1832

ALLEGATO 1

Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG1, CNG2 e CNG3

La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione è quella delle seguenti circolari emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili:

1. circolare prot. n. 3171_MOT2/C del 19 settembre 2005 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110.»;
2. circolare prot. n. 131_MOT2/C del 13 gennaio 2006 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. Supplemento n. 4 al regolamento ECE/ONU n. 110.»;
3. circolare prot. n. 4298_MOT2/H del 27 marzo 2006 - «Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. integrazione»;
4. circolare prot. n. 22392-Div3/H del 9 agosto 2012 - «Circolare prot. n. 3171-MOT2/C del 19 settembre 2005 - Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. - Precisazioni».

ALLEGATO 2

Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG4

La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione è quella delle seguenti circolari per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili:

- circolare prot. 7865 div 3/H del 23 marzo 2015 - «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo la direttiva n. 2007/46/CEE»;
- circolare prot. 29628 div3/H del 21 dicembre 2015 - «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo la direttiva n. 2007/46/CEE.»;
- circolare prot. 26752. div3/H del 30 novembre 2016 «Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo CNG4 installate sui veicoli, di categoria M1 e N1, sin dall'origine ed omologati secondo le direttive comunitarie. - Sedi di riqualificazione non appartenenti alla rete dei costruttori (officine private)».

Si riportano di seguito anche le norme tecniche di riferimento:

ISO 19078 Bombole per gas - Ispezione delle bombole, installazione e riqualificazione di bombole ad alta pressione per lo stoccaggio a bordo dei veicoli del NG come combustibile per autotrazione;

ISO 11439 Bombole per gas - Bombole ad alta pressione per lo stoccaggio a bordo di gas naturale come carburante per autoveicoli;

EN 13423: 2021 - Veicoli a gas naturale - requisiti per le officine NGV e la gestione dei veicoli a gas naturale compresso (CNG).

ALLEGATO 3

Requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNG

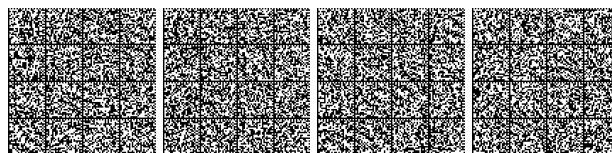
Il personale abilitato ad eseguire controlli su impianti a gas naturale compresso (CNG) deve aver partecipato con successo a un corso formativo teorico/pratico, in linea con il livello tecnologico degli impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione.

I corsi possono essere tenuti, previa approvazione dell'autorità competente, da:

1. enti/associazioni di formazione come previsti e identificati nella norma UNI 11623-2:2016;
2. i costruttori di autoveicoli, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attività di interscambio e riqualificazione/revisione delle bombole, ed esclusivamente per la marca e i modelli delle auto dagli stessi omologate, possono effettuare la qualificazione dei responsabili tecnici di officina operanti nella propria rete, rilasciando appositi attestati.

Il personale abilitato ad eseguire controlli sugli impianti CNG deve avere indipendenza di giudizio e integrità professionale ed assenza di conflitto di interesse in relazione alla specifica attività di ispezione che conduce.

L'istanza per l'istituzione dei suddetti corsi di formazione deve essere presentata alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione - Divisione 3, secondo lo schema (Modello A) di seguito riportato.



MODELLO A

Al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
Direzione Generale per la Motorizzazione,
per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione
DIVISIONE 3
Pec: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

Oggetto: domanda di istituzione di un corso di formazione in materia di impianti a gas e delle
tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n. 110 e
loro movimentazione

Il
sottoscritto.....

Nato a
.....il.....
c.f.:
.....

In qualità di:
Legale rappresentante dell'ENTE:
.....
.....
.....

Con sede in:
.....
.....

Oppure
Legale rappresentante del costruttore:
.....

Codice attività:
.....

Con sede in:
.....

Titolare della seguente omologazione:
.....
.....



CHIEDE

di poter istituire un corso di formazione in materia di impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione

Presso:.....
.....

Descrizione del corso:

.....
.....
.....
.....
.....

N. ore:

presenza esame finale:

rilascio attestazione:

.....

DICHIARA:

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____

FIRMATO DIGITALMENTE DAL
LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.



ALLEGATO 4

Definizione di evento incidentale

In conformità con quanto previsto dalla norma tecnica EN 13423:2021, per evento incidentale si intende qualunque evento non pianificato che possa avere effetti negativi oggettivi o potenziali sul veicolo e in particolare sull'impianto a metano. La norma tecnica richiamata distingue due tipologie di incidenti:

1. incidente grave: ha effetti sull'integrità del veicolo e sui supporti strutturali dell'impianto a metano. Un esempio di incidente grave potrebbe essere un evento che compromette l'integrità del cofano. Questa circostanza potrebbe riportare delle ripercussioni sul telaio del veicolo.

2. incidente minore: non ha effetti sull'integrità del veicolo e sui supporti strutturali dell'impianto a metano. Un esempio di incidente potrebbe essere un evento che comporta danni sulla superficie esterna della portiera del veicolo.

Il personale dell'officina chiamata a ripristinare i danni conseguenti all'evento incidentale ha il compito di individuare la tipologia di incidente occorso e, qualora lo inquadri come «grave» ai sensi della norma tecnica richiamata, deve sottoporre l'impianto CNG ad una verifica da parte di personale specializzato, così come definito nell'Allegato 3.

22A03988

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 20 maggio 2022.

Contratti di filiera settore ittico, tipologie di interventi e intensità di aiuto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, il decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 154, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 30, pubblicato nella G.U.U.E del 26 giugno 2014, n. L 187;

Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 7 luglio 2020, n. L 215;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E del 24 dicembre 2014, n. L 369;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 9 dicembre 2020, n. L 414;

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01);

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

